



## **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA**

**Prot. 643/2013**

**pos.**

**fasc:”**

Risposta a nota prot. n. 4812/2013 del 3.9.2013

<b>OGGETTO:</b> Relazione sull'attività svolta dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria nel periodo 01 luglio 2012 - 30 giugno 2013.
--

### **Situazione generale dell'ufficio**

L'amministrazione della giustizia minorile nel distretto, pur migliorata rispetto al precedente anno, ha continuato a versare in situazione di difficoltà anche nel periodo 1 luglio 2012-30 giugno 2013 a causa dell'esiguo organico del tribunale, ormai insufficiente a fronte di carichi di lavoro in costante crescita e delle complessità delle questioni trattate, legate ai profondi cambiamenti della società.

Se la funzionalità dell'ufficio è stata quasi sempre assicurata e il disagio per l'utenza è stato limitato, ciò si deve esclusivamente all'ammirevole impegno dei magistrati e del personale amministrativo.

Nel dettaglio, la dotazione organica di questo Tribunale per i Minorenni (4 unità togate, presidente e 3 giudici, 12 giudici onorari), modificata con decreti ministeriali 17 maggio 1999 e 1 giugno 1999, non è più idonea rispetto alla rilevante intensità dei flussi lavorativi e alle molteplici esigenze dell'ufficio, che ha competenza giurisdizionale promiscua (civile, penale e sorveglianza) e correlativa a tutto il "difficile" distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria

L'aumento progressivamente costante dei flussi di lavoro nel ramo della volontaria giurisdizione, i molteplici settori (civile, penale, sorveglianza) in cui tutti i giudici sono contestualmente impegnati, la qualità elevata delle questioni connesse alla funzione minorile e i meccanismi processuali delle incompatibilità nell'ambito penale

non sempre consentono di far fronte in modo tempestivo alla domanda di giustizia e non rendono autosufficiente il Tribunale.

Per meglio comprendere quanto evidenziato, deve poi segnalarsi che la necessità – contemplata dall'ordinamento vigente - di procedere all'ascolto del minore in tutte le questioni e procedure civili che lo riguardano, in uno con quella di assicurare il contraddittorio con i genitori e le altre parti interessate, si è concretizzata nell'audizione di quasi duemila persone nel periodo in considerazione: tale attività ha comportato un impegno gravoso non soltanto per i giudici, ma anche per l'esiguo personale di cancelleria, onerato dagli obblighi di notifica e esecuzione dei provvedimenti.

La situazione prospettata è poi aggravata dalla particolare qualità dei procedimenti e degli specifici fattori culturali e ambientali che caratterizzano il territorio, che rendono oltremodo gravoso l'impegno richiesto per assicurare all'ufficio un adeguato livello di funzionalità.

La complessità dei procedimenti, peraltro, procede di pari passo ai grandi cambiamenti della società, ormai multietnica, e risente pure delle crisi internazionali di alcuni paesi del Nord Africa e del medio- oriente, come quelle siriane e egiziane.

A tal proposito, deve segnalarsi che nel periodo in considerazione è deflagrata l'emergenza siriana, con migliaia di profughi sbarcati sulle coste orientali della provincia di Reggio Calabria, tra cui moltissimi minori non accompagnati in condizione di evidente deprivazione e senza riferimenti familiari.

Tale emergenza ha messo a dura prova il Tribunale per i minorenni e, se si protrarrà nel tempo, rischia di farne implodere l'esigua struttura.

Nel dettaglio, la necessità di intervenire con provvedimenti urgenti a tutela - con inserimento dei bambini in apposite comunità di tipo familiare, la nomina di un tutore, di un mediatore culturale/interprete e l'affido ai servizi socio-sanitari per il sostegno - e l'obbligo di procedere alle consequenziali audizioni, con tutti gli adempimenti di cancelleria connessi, hanno reso i carichi di lavoro ormai non più sostenibili con l'attuale dotazione organica.

Parimenti, il peso della crisi economica e la correlata insufficienza delle politiche sociali (gli Enti locali tagliano le spese per i servizi sociali, educatori e comunità) hanno reso ancora più difficile la gestione della giustizia minorile, in quanto il Tribunale per i minorenni è ormai divenuto una sorta di contenitore dove le famiglie riversano – in assenza di adeguati “filtri sociali” - le tensioni irrisolte e l’incapacità di gestire le separazioni. Inoltre, si è registrato un preoccupante livello di conflittualità e violenza familiare, aggravato sì dalla crisi economica, ma frequentemente legato ad una condizione di perdita di valori o ad una cultura deteriorata, che pretende la donna in condizione di subalternità e sfocia spesso in violenza di genere o sui minori, talvolta inconsapevoli strumenti di ritorsione.

Più in generale, va sottolineato che i cambiamenti che hanno investito la struttura, la conformazione e la cultura della società hanno moltiplicato i disagi sociali, producendo nuove povertà e marginalità, e nello stesso tempo hanno indebolito funzioni e tenuta della famiglia e delle altre agenzie educative. Tali aspetti di particolare complessità assegnano alla Giustizia minorile una responsabilità ancora maggiore nella costruzione di percorsi capaci di dare attuazione all’interesse-dovere dello Stato al recupero del minore e al suo reinserimento responsabile nel contesto familiare e sociale di appartenenza.

Nel settore penale, pur non registrandosi un sostanziale incremento quantitativo delle iscrizioni nel corso del periodo, deve evidenziarsi che sono trattati dall’Ufficio – secondo una tendenza costante - procedimenti per vicende di notevole allarme sociale, che in contesti territoriali diversi non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni. Tale dato va valutato in armonia con la particolarità della criminalità minorile del distretto, che costituisce frequentemente un naturale complemento della criminalità organizzata presente sul territorio.

Nel dettaglio, sono state trattate vicende che hanno destato allarme sociale per la gravità dei reati (un omicidio aggravato, tre tentativi di omicidio, dodici lesioni personali aggravate anche dall’uso di armi, sette rapine, tre estorsioni e diversi casi di violenza sessuale anche di gruppo) e numerosi sono stati, secondo una tendenza

purtroppo costante, i reati concernenti la violazione della normativa in materia di armi: in uno dei casi trattati l'arresto del minore – detentore di un fucile – e le indagini consequenziali hanno evitato che fosse portato a compimento un omicidio, programmato nell'ambito di una faida locale.

Per completezza di esposizione deve poi evidenziarsi che anche la restante attività penale, classificabile nell'ambito del settore ordinario, presenta aspetti e riflessi che possono essere ricondotti alla contaminazione di interi settori del tessuto sociale da parte delle agguerrite organizzazioni criminali operanti nel distretto, che sono strutturate su base prevalentemente familiare, con la conseguenza che un notevole numero dei minori indagati/imputati sono diretti “discendenti” delle storiche “famiglie” del territorio o contigui ad esse.

La crisi economica ha avuto pure una ripercussione nel settore penale, essendosi registrato un significativo numero di reati contro il patrimonio (furti semplici, in abitazione, con strappo etc.).

Assolutamente allarmante, in rapporto alle molteplici incombenze, è lo stato del personale amministrativo, le cui già esigue presenze si sono ridotte ulteriormente per pensionamenti e trasferimenti, con l'effetto, tra l'altro, di rendere l'attività più gravosa per tutti i dipendenti e fonte continua di preoccupazione per le sempre maggiori possibilità di errore per chi è impegnato in ruoli di responsabilità.

Nel dettaglio, la pianta organica (18 unità) del personale amministrativo è appena sufficiente, a condizione della sua completa copertura, rispetto alle esigenze dell'Ufficio. Tuttavia, l'applicazione presso altri uffici giudiziari di due unità (n. 1 cancelliere è in distacco ex legge 104/92 presso il Tribunale per i Minorenni di Messina dal marzo 2010, n. 1 cancelliere è distaccato presso la Procura Generale di Messina ex art. 42 bis D.L.vo 151/2001), il trasferimento ad altro ufficio di uno dei due direttori amministrativi in servizio, i sopravvenuti pensionamenti del funzionario giudiziario addetto alla sezione gip/gup e di altro assistente giudiziario determinano una situazione di grave squilibrio, con ripercussione diretta sulla funzionalità ed efficienza dell'ufficio.

In conclusione, se sino ad ora i servizi di cancelleria legati all'attività giurisdizionale sono stati assicurati, ciò deve attribuirsi allo spirito di sacrificio di poche unità, rimaste in ufficio al di là degli ordinari orari lavorativi (e spesso senza percepire indennità straordinarie) e dalle quali non può pretendersi oltre.

Se non si appresteranno i rimedi più volte sollecitati, l'evidenziata penuria di risorse inciderà negativamente sul buon andamento dei servizi amministrativi e, dunque, sull'attività giudiziaria, in un settore di giurisdizione particolarmente delicato, in cui i ritardi possono incidere in modo profondo sulle "fasce deboli" coinvolte.

E' pertanto esigenza indifferibile, a pena di una vera e propria paralisi dell'attività giudiziaria dell'ufficio, la copertura delle figure professionali mancanti (un direttore amministrativo, un funzionario giudiziario, due cancellieri e un assistente giudiziario), oltre che la tempestiva sostituzione del personale che andrà a breve in quiescenza.

\*\*\*\*\*

Nonostante il quadro delle criticità evidenziate, che ha indotto lo scrivente a richiedere al Ministero una revisione della pianta organica, deve segnalarsi che sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati nel breve periodo.

Innanzitutto, l'insediamento del terzo giudice togato (dr. Sebastiano Finocchiaro) e la stabilità raggiunta dell'ufficio, dopo anni di turn-over, ha consentito di operare una suddivisione più razionale dei carichi di lavoro e uniformare l'indirizzo giurisprudenziale nelle materie trattate, con evidenti vantaggi in termini di celerità nella trattazione dei procedimenti e nella risoluzione delle questioni giuridiche.

L'obiettivo di realizzare di realizzare interventi giudiziari coordinati a tutela dei minorenni disagiati, autori o vittime di reati della provincia di Reggio Calabria, territorio caratterizzato dalla capillare presenza di organizzazioni criminali a struttura familiare e dove la cultura di 'ndrangheta rientra tra i fattori gravemente turbativi della crescita dei giovani, è stato raggiunto con il protocollo di intesa siglato da tutti gli Uffici giudiziari del Distretto in data 21.3.2013.

Il documento, in particolare, prevede:

1. un circuito comunicativo volto ad attivare procedure civili e penali a tutela dei minori, in parallelo o in esito ai procedimenti per reati di c.d. criminalità organizzata e altro, con la finalità di arginare in via preventiva il fenomeno mafioso agendo sulle condizioni di vita dei giovani;
2. un coordinamento tra gli uffici inquirenti e gli uffici giudiziari minorili, finalizzato all'adozione di tempestive misure a tutela della prole minore di soggetti sottoposti a misure di protezione o che intraprendono percorsi di collaborazione con la giustizia;
3. un coordinamento tra gli uffici giudiziari nei procedimenti penali per reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e evitare superflue duplicazioni di attività probatorie;
4. una cooperazione nei procedimenti penali e civili per reati sessuali e/o di maltrattamenti in danno di minori, finalizzata a concentrare in un'unica soluzione l'audizione della vittima onde evitarne ripetuti e traumatici esami.

Nel periodo in considerazione, le prassi condivise contemplate nel protocollo hanno già avuto concreta attuazione, con diversi interventi coordinati a tutela di minori.

In particolare, il Tribunale per i Minorenni è intervenuto a tutela di minori figli di testimoni/collaboratori di giustizia in casi che hanno avuto clamore nazionale per le cruente dinamiche familiari connesse e le violenze esercitate sui bambini (utilizzati come strumento di ricatto) per indurre il genitore a recedere dal percorso di legalità intrapreso: si sono, infatti, adottati provvedimenti che hanno determinato l'allontanamento dei minori dal contesto di provenienza (con affidamento giuridico al familiare che ha intrapreso il percorso di giustizia) al fine di sottrarli a maltrattamenti e possibili ritorsioni.

Parimenti, si sono adottati provvedimenti incidenti sulla potestà genitoriale a tutela di minori figli di soggetti appartenenti o contigui a note "famiglie" della criminalità organizzata del territorio.

In alcuni dei casi trattati si sono stigmatizzate le condotte di indottrinamento malavitoso, con il coinvolgimento diretto dei minori in attività delinquenti; in altri

si sono censurate le condotte omissive dei genitori che, sottovalutando le condotte irregolari/illecite e rifiutando o aderendo solo formalmente alle proposte (ri)educative dei servizi territoriali, non hanno apportato alcuna misura correttiva per contenere la segnalata pericolosità dei figli adolescenti già entrati nel circuito penale.

L'obiettivo di tali provvedimenti è quello di intervenire preventivamente sulle condizioni di disagio, legate al contesto ambientale-familiare, e fornire contesti culturali e di vita alternativi ai giovani delle c.d. 'ndrine, nella speranza che possano affrancarsi dalle orme parentali.

Nei diversi casi trattati – alcuni dei quali hanno imposto l'allontanamento provvisorio dal degradato contesto familiare - si sono già avuti parziali e apprezzabili risultati: i minori hanno ripreso la frequenza scolastica prima interrotta, hanno svolto le attività socialmente utili e seguito i percorsi di educazione alla legalità organizzati dagli operatori dei servizi minorili, talvolta in collaborazione con altri magistrati del distretto, con rappresentanti delle forze dell'ordine e con alcuni volontari (psicologi, educatori etc.) di associazioni impegnate nel contrasto ai valori deteriori della criminalità organizzata.

Il citato protocollo di intesa ha avuto ulteriori applicazioni.

Nei casi di interazione tra procedimento penale e procedimento civile minorile, purtroppo frequenti nelle ipotesi di violenze sessuali intrafamiliari o di maltrattamenti in danno di minori, si sono realizzati interventi congiunti con gli altri uffici giudiziari interessati evitando, tra l'altro, di sottoporre i minori (vittime di reato o testimoni) a reiterate e traumatiche audizioni.

\*\*\*\*\*

E' stata poi completata, a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione di Manutenzione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, l'aula per l'ascolto protetto del minore durante i procedimenti giudiziari che lo coinvolgono a qualsiasi titolo.

Tale opera, finanziata interamente dal Soroptmist International club di Reggio Calabria e situata presso i locali del tribunale per i minorenni, fornirà agli uffici

giudiziari del Distretto un importante supporto logistico, consentendo di contenere i costi a carico dell'Erario e di adeguare le prassi giudiziarie ai principi sanciti delle più importanti Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo, che prevedono l'obbligo dell'ascolto protetto del minore, ovvero con tutte le cautele necessarie a salvaguardarne gli assetti psicologici e affettivi.

Altro importante obiettivo raggiunto è l'istituzione del sito internet, realizzato secondo i canoni più avanzati del Web.

Tale iniziativa si pone come obiettivo principale quello di creare un articolato circuito comunicativo con il territorio, rendendo accessibili le informazioni essenziali in ordine all'operato del tribunale a tutti gli utenti della giustizia minorile, presupposto indefettibile per un corretto esercizio di prerogative e diritti.

A tal fine, ogni sforzo è stato diretto a creare un sistema informativo facilmente consultabile e tale da fornire ai visitatori una panoramica completa delle attività del tribunale, con un'informazione dettagliata dei servizi essenziali, della normativa di riferimento e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali (costituzionali, di legittimità e merito) nella materia del diritto di famiglia e dei minori.

Attraverso il portale si intende poi garantire la massima trasparenza in ordine all'organizzazione e all'operato del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, con l'obiettivo di ridurre i disagi per l'utenza semplificando procedure e fornendo indicazioni orientative. Al riguardo, di particolare importanza sono le aree del sito relative al riparto di competenze tra Tribunale per i Minorenni, giudice tutelare e Tribunale ordinario, ai servizi di cancelleria, agli orari di accesso e alla modulistica (ad esempio, per le domande di disponibilità all'adozione nazionale e internazionale), che ora potrà essere scaricata direttamente in formato word dalla sezione relativa, con l'obiettivo, non secondario, di ridurre l'afflusso di pubblico negli angusti uffici e rendere più agevole lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative per l'esiguo personale amministrativo.

#### Settore penale



Procedendo ad una disamina analitica delle criticità anticipate, deve anzitutto ribadirsi che il meccanismo delle incompatibilità disciplinato dall'art. 34 c.p.p. non consente di celebrare il processo penale di primo grado con la sola dotazione organica dell'ufficio. Infatti, nei casi di concorrente procedimento cautelare, è costante il ricorso all'istituto della supplenza - con magistrato proveniente da altro ufficio del distretto - per comporre il collegio del Tribunale del riesame o dell'appello cautelare. Tale soluzione ha consentito di limitare l'apporto esterno a singole udienze e celebrare il dibattimento penale con i magistrati specializzati dell'ufficio, ma determina sempre una situazione di precarietà con i disagi inevitabilmente connessi, sia per questo ufficio che per quello cedente (costretto ad individuare un magistrato da destinare in supplenza nei ristretti termini di rito, coincidenti talvolta con i periodi estivi feriali e/o festivi), oltre che l'impossibilità di impostare una coerente linea di indirizzo giurisprudenziale.

Come nell'anno precedente, sono stati definiti o comunque trattati procedimenti per gravissimi fatti di sangue (un omicidio aggravato e tre tentativi di omicidio, con le complicazioni connesse alla necessità di valutare i profili di imputabilità degli autori degli efferati delitti), spesso costituenti duplicazione - per la presenza di imputati minorenni - di analoghi processi trattati dai Tribunali ordinari e dalle Corti d'Assise del Distretto.

In proposito, va segnalata la difficoltà incontrata a causa della necessità di anticipare (per i ridotti termini di misura cautelare nel rito minorile) la trattazione di tali procedimenti rispetto a quelli a carico dei correi maggiorenni, con la conseguenza di dover valutare - in taluni casi - il profilo del dolo di concorso o della sussistenza dell'associazione criminosa in relazione alle sole posizioni dei minorenni imputati e, spesso, sulla base di un quadro probatorio non del tutto omogeneo per i diversi tempi processuali.

L'impegno richiesto per la celebrazione e lo studio di tali procedimenti è di palmare evidenza, richiedendo numerose udienze per la trattazione e comportando la necessità

di esaminare voluminosissimi incartamenti processuali, talvolta con centinaia di intercettazioni telefoniche/ambientali in stretto linguaggio dialettale.

In linea corrispondente e complementare risulta il *trend* relativo ai reati contro il patrimonio e la persona. Taluni di questi episodi (in specie rapine e estorsioni) sono maturati in contesti criminali di elevato spessore e sono stati consumati con modalità tipiche di determinati consessi - con accurata programmazione e predisposizione di mezzi - da minorenni in concorso con soggetti maggiorenni, destando notevole allarme sociale.

Come anticipato, verosimilmente per effetto della crisi economica si è registrato un significativo numero di reati contro il patrimonio, quali rapine, furti in abitazione e con strappo (più di 40 procedimenti trattati nel periodo preso in considerazione).

Molti di questi procedimenti sono stati iscritti nei confronti di minori appartenenti alla comunità Rom di Reggio Calabria, a riprova di una scarsa integrazione e di una condizione di marginalità che si protrae da decenni, nell'inadeguatezza delle politiche sociali.

Come anticipato, si è registrato un numero significativo di procedimenti per reati concernenti la violazione della normativa in materia di armi, con diversi minori arrestati, rinviati a giudizio o sottoposti a processo per i reati di detenzione e/o porto di armi, alcune delle quali di spiccata potenzialità offensiva (n. 32 procedimenti esauriti nel periodo).

Deve, poi, segnalarsi un lieve incremento relativo ai delitti di violenza sessuale.

In tale ambito, hanno destato particolare allarme sociale alcuni episodi di violenza sessuale di gruppo a danni di prostitute provenienti da paesi dell'est europeo o di altri minori (fenomeno trattato anche in sede civile).

Particolarmente rilevante in quest'ambito è la problematica, dalle notevoli implicazioni giuridiche e psicologiche, dell'ascolto del minore che è vittima di reato. Con riferimento a tale attività, il Tribunale ha dedicato particolare attenzione alla ricerca, in collaborazione con il Foro e l'Ufficio di Procura in sede, nonché con altri Uffici giudicanti e requirenti, di soluzioni condivise tese a contemperare i profili di

tutela della vittima di reato/testimone (con riguardo alla necessità di ridurre lo stress emotivo ricollegato all'escussione) con quelli di efficacia dell'assunzione della prova e di salvaguardia della sua genuinità (con l'obiettivo precipuo di evitare superflue duplicazioni di identiche attività probatorie).

Un significativo aumento si è registrato nell'ambito delle violazioni del codice della strada e dei reati di cui all'art. 612 bis c.p..

Molti di questi procedimenti penali sono stati definiti con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che ha consentito ai giovani coinvolti di sperimentare significative esperienze a contatto con le Forze dell'Ordine (nell'ambito dei programmi di recupero e di educazione alla legalità organizzati, con lodevole impegno a fronte delle limitate risorse, dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia).

Tale istituto, esclusivo del processo penale minorile, è stato poi sperimentato – talvolta con successo - anche per altri reati, alcuni dei quali aventi i rappresentanti delle forze dell'ordine quali parti offese (art. 336, 337 c.p. e 582 c.p.), con l'obiettivo di riavvicinare – attraverso la mediazione tra autore del reato e vittima - ambiti culturali e umani diversi e sanare la distorta tendenza a considerare – in determinati contesti - come “nemici” gli appartenenti alle istituzioni indicate.

In termini più generali, l'istituto anzidetto – utilizzato in modo accorto e severo - si è rivelato nella sua concreta applicazione una straordinaria opportunità, soprattutto per quei ragazzi (imputati) ai quali non è stata offerta fino a quel momento alcuna prospettiva virtuosa, per sperimentare alternative culturali che vanno nella direzione del reale distacco dai percorsi delittuosi intrapresi.

Un dato rilevante è costituito poi dall'aumento degli stati di disagio psichico dei minori che entrano nel circuito penale, aggravati dall'uso di sostanze stupefacenti/alcoliche, e dalla crescita di episodi di violenza nei confronti di coetanei (bullismo). Quest'ultimo fenomeno, registrato prevalentemente in ambito scolastico e

in circuiti ricreativi per adolescenti, è stato trattato dal Tribunale in sede civile e penale.

Più in generale, deve osservarsi che la devianza minorile è prevalentemente connessa a situazioni di svantaggio socio-economico, alla disgregazione dei nuclei familiari e all'arretratezza di determinate aree, in cui le organizzazioni criminali strutturate su base prevalentemente familiare esercitano un vero e proprio predominio malavitoso/culturale, con diretta ripercussione sulla formazione e educazione della prole minore.

A fronte di tale fenomeno ormai cronico della provincia reggina - che il Tribunale per i Minorenni può apprezzare, per l'ambito funzionale e territoriale di competenza, da un osservatorio privilegiato - va segnalata la scarsa incidenza sul tessuto sociale delle agenzie e istituzioni, alternative alla famiglia, deputate alla formazione e educazione dei minori (scuola, chiesa etc.), non in grado di contrastare culturalmente - salvo sporadiche eccezioni - l'influenza delle organizzazioni criminali.

A riprova di quanto argomentato, non sembra superfluo segnalare che alcuni degli episodi criminosi trattati si sono verificati all'interno di siti scolastici, nel palese timore dei responsabili o degli operatori degli istituti che hanno tardato a denunciarli o tentato di edulcorarne la rilevanza penale per la preoccupazione di ritorsioni da parte dei familiari dei giovani coinvolti.

In conclusione, a discapito del dato meramente quantitativo che potrebbe trarre in inganno se rapportato ad altri analoghi uffici, la complessità dei procedimenti penali trattati dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, talvolta corrispondente a quella delle Corti di Assise del Distretto, comporta un impegno dei magistrati dell'ufficio che non può essere assolto, per il contestuale impiego in altri settori di giurisdizione e la concentrazione su poche unità di una rilevante mole di lavoro, con la tempestività richiesta dalla delicata materia.

Il richiesto apporto di un'ulteriore unità potrebbe consentire, pertanto, una gestione più adeguata e tempestiva di tali procedimenti nel contesto promiscuo di giurisdizione segnalato, oltre che rendere il tribunale quasi autosufficiente (in quanto,

nel caso di un concomitante procedimento cautelare e nella mancata opzione di un rito alternativo, occorrerebbe un organico di almeno sei togati per le incompatibilità discendenti dalla disciplina dell'art. 34 c.p.p.), con limitazione del contributo esterno di altri magistrati del Distretto.

#### Settore civile

Come anticipato, anche nel settore civile l'ufficio è in condizione di sofferenza, nonostante la produttività elevata (più di 1100 provvedimenti – interlocutori o definitivi - emessi nel solo settore della volontaria giurisdizione), l'encomiabile impegno dei magistrati, l'apporto rilevante della componente onoraria (specialmente in sede di istruzione) e la dedizione del personale amministrativo.

Il complessivo carico di lavoro segnalato risulta, infatti, ulteriormente aggravato dallo stabile – rispetto agli anni precedenti - incremento dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione (n. 576 sopravvenienze nel periodo) e di adozione.

Tralasciando ogni superflua considerazione in ordine alla delicatezza di tali procedimenti (profondamente incidenti sul tessuto sociale e sulla sorte di soggetti in tenerissima età), deve anzitutto evidenziarsi che è aumentato il volume degli affari trattati con particolare riguardo agli interventi sulla potestà genitoriale (art. 330 e ss. c.c.), con sopravvenienza di n. 180 procedimenti nel periodo in considerazione.

Gli indicati procedimenti di volontaria giurisdizione concernono spesso situazioni estremamente complicate e delicate, che richiedono un approfondito esame e un'attenta ponderazione degli interessi in gioco, con necessità di adottare numerosi provvedimenti, anche interlocutori, prima di giungere alla definizione delle procedure relative.

Nel dettaglio, deve osservarsi che sono stati emessi numerosi provvedimenti emessi a tutela di minori in difficoltà, spesso sottoposti ad abusi o maltrattamenti intrafamiliari, con conseguenziale declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale e allontanamento dal contesto degradato.

Va peraltro osservato che in più casi, soprattutto a seguito di provvedimenti assunti in via d'urgenza, non si è potuto prescindere dal ricorso al collocamento temporaneo di

minori presso comunità di pronta accoglienza e/o di osservazione terapeutica. Tali soluzioni sono state imposte dalla necessità di svolgere le indispensabili indagini e, soprattutto, dalla difficoltà di reperire famiglie disponibili e idonee in relazione alle necessità dei minori di osservazione, di cura e trattamento del trauma subito.

L'obiettivo comunque perseguito è stato quello di consentire il rientro dei minori, ove possibile, nelle famiglie di origine (considerando anche il contesto parentale allargato) e di evitare che la permanenza presso le comunità si protraesse oltre i tempi strettamente necessari.

I gravosi carichi di lavoro non si sono attenuati neppure dopo le recenti riforme legislative.

Il numero dei procedimenti civili (volontaria giurisdizione) non è, infatti, diminuito dopo la riforma della filiazione, introdotta dalla L. 10.12.2012, che ha trasferito la competenza dei procedimenti ex art. 317 bis c.c. ed ex art. 333 c.c., nella pendenza del giudizio separativo, al tribunale ordinario.

I dubbi interpretativi ingenerati da una formulazione letterale non chiara del dettato legislativo, il persistere della competenza per i procedimenti istaurati prima dell'entrata in vigore della predetta normativa e la tendenza delle parti a ricorrere al tribunale per i minorenni, con l'obiettivo – talvolta strumentale - di ottenere un provvedimento ablativo/limitativo della potestà genitoriale prima di adire il tribunale ordinario per l'affidamento e/o il mantenimento dei figli, non hanno al momento apportato una riduzione delle pendenze.

Come anticipato, il Tribunale per i Minorenni è intervenuto a tutela di minori figli di testimoni/collaboratori di giustizia in casi che hanno avuto clamore nazionale per le cruente dinamiche familiari connesse e le violenze esercitate sui bambini (utilizzati come strumento di ricatto) per indurre il genitore a recedere dal percorso di legalità intrapreso.

Parimenti, si sono adottati – secondo una tendenza costante imposta dalla particolarità del contesto di giurisdizione - provvedimenti incidenti sulla potestà

genitoriale a tutela di minori figli di soggetti appartenenti o contigui a note “famiglie” della criminalità organizzata del territorio.

Deve poi osservarsi che sono confermati in aumento i procedimenti relativi a famiglie multietniche e straniere, in particolare extracomunitarie, che richiedono ai giudici un impegno non indifferente, da un lato per il continuo aggiornamento sotto il profilo culturale e antropologico, dall’altro per il doveroso approfondimento degli aspetti tecnico-giuridici, in ordine a vicende anche molto complicate per gli intrecci delle normative nazionali e internazionali e per i collegamenti con convenzioni internazionali pluri o bilaterali.

In materia di sottrazione internazionale di minori, in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1908, ratificata con L.64/1994, e del Regolamento Ce 2201 del 2003, è pervenuto al Tribunale un solo ricorso, che è stato esaurito nel pieno rispetto dei termini e con rigorosa applicazione della procedura.

Permane molto basso il numero delle adozioni nazionali perché sono ben pochi i minori per i quali si riesce a dichiarare lo stato di adottabilità, data la complessità del relativo procedimento strutturato in modo da tutelare due opposte esigenze: l’interesse del minore a crescere in una famiglia idonea e quello dei genitori a non vedersi privati dei figli, se non in casi di accertata e irrimediabile violazione dei relativi doveri con conseguente, grave pregiudizio per la prole. Ne deriva che le numerose coppie di cittadini italiani che vogliono adottare un minore si avvalgono sempre più frequentemente dell’adozione internazionale, che - nella prassi - ha assunto un ruolo prevalente rispetto a quella nazionale, relegata ad istituto a carattere residuale.

Non sembra superfluo segnalare come gli istituti delle adozioni, nazionali e internazionali, di cui dovrebbero essere note le finalità solidaristiche, siano spesso travisati come un rimedio alla impossibilità di filiazione naturale, opinione che porta più coppie a confondere la disponibilità offerta con un loro diritto.

Deve, poi, segnalarsi l’ulteriore e allarmante dato rappresentato dal numero crescente di minori stranieri non accompagnati nel territorio di giurisdizione, della cui sorte

deve occuparsi il Tribunale per i Minorenni a seguito delle richieste di tutela (previa declaratoria dello stato di adottabilità) avanzate dalla locale Procura della Repubblica. Tale tendenza – legata prevalentemente ai flussi migratori dall’Africa e dal medio-oriente, causati all’instabilità politica di alcuni paesi delle suddette aree geografiche – ha appesantito notevolmente l’attività del Tribunale (costretto a moltiplicare le udienze istruttorie e a procedere agli incombeni di cui alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, con ridotte prospettive di adozione).

Come anticipato in premessa, specialmente la crisi siriana ha determinato un aggravio inaspettato di tale fenomeno, con numerosi sbarchi sulla costa orientale della provincia, tale da indurre la locale Prefettura ad organizzare un tavolo tecnico per l’individuazione di una linea operativa comune tra tutti gli organi istituzionali interessati (Questura, Enti locali, Procura della Repubblica per i Minorenni e Tribunale per i Minorenni).

Il numero considerevole di minori non accompagnati (oltre 150 nel periodo in considerazione), la necessità di procedere alla loro audizione e di adottare tempestivi provvedimenti a tutela (nomina tutore provvisorio, affidamento ai servizi socio-sanitari per l’inserimento in adeguate strutture etc.), sostanziano un fenomeno, umanitario e giuridico, difficilmente gestibile con il ridotto organico dell’ufficio.

L’ufficio, inoltre, ha trattato alcuni episodi di prostituzione minorile, che hanno visto coinvolte alcune ragazze di origine rumena vittime di connazionali senza scrupoli, e ha attivato, in più occasioni, la procedura per il rimpatrio di minori del medesimo paese in ossequio all’Accordo stipulato in data 9 giugno 2008 tra il Governo Italiano e il Governo Romeno per la protezione dei minori comunitari non accompagnati o in difficoltà nel territorio della Repubblica Italiana.

Parallelamente al severo controllo quantitativo/qualitativo dei flussi di ingresso operato dalla Questura, sono aumentate le domande ex art. 31 D.Lvo 1998, n. 286 volte ad ottenere, sussistendo gravi motivi, l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato del familiare straniero del minore ivi presente, anche in deroga alle altre disposizioni del citato testo unico sull’immigrazione. Tali



procedimenti impegnano il tribunale per i minorenni in un delicato compito di bilanciamento di interessi (spesso) in contrasto tra loro, ossia da un lato l'esigenza dei minori stranieri all'unità familiare e, dall'altro, l'interesse dello Stato – per ragioni di ordine pubblico - ad evitare stabili e anomale modalità di regolarizzazione di famiglie (o di loro singoli componenti) illegalmente presenti nel territorio nazionale, mediante una forma di strumentalizzazione dell'infanzia.

Per completezza di esposizione, non sembra superfluo segnalare che l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato ha determinato un appesantimento dei carichi di lavoro a causa del rilevante numero di domande presentate e della conseguente necessità di provvedere, con il dovuto rigore, alla liquidazione delle parcelle presentate dai difensori.

#### Settore di Sorveglianza

Il tribunale per i minorenni esercita le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

Nell'ambito di tale attività, il tribunale per i minorenni ha emesso diversi provvedimenti (in particolare, misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), alcuni dei quali molto delicati per i profili complessi dei condannati e la necessità di operare un adeguato bilanciamento tra le esigenze rieducative e quelle di tutela della collettività.

#### Rapporti con i Servizi Sociali e Socio- Sanitari

L'apporto fornito dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia ha continuato ad essere di assoluto rilievo ai fini dell'attività penale del Tribunale, in quanto svolto con grande impegno, professionalità e coraggio. Lo stretto collegamento con gli operatori dei detti servizi ha permesso che si proseguisse, in un contesto estremamente difficile, alla individuazione di soluzioni favorevoli il più equilibrato contemperamento delle esigenze di riabilitazione dei minori indagati/imputati con quelle, oggetto di particolare attenzione, di sicurezza della collettività.

Di minore efficacia si sono dimostrati, invece, i Servizi Sociali territoriali, anche perché in alcuni comuni del distretto manca perfino un solo assistente sociale.

Nel dettaglio, le indagini personali e familiari delegate alle agenzie sociali e socio-sanitarie del territorio sono state spesso insufficienti e lacunose, se non di segno equivoco se riferite a determinati ambiti, a riprova della necessità di una diversa e più attinente qualificazione professionale del personale operante.

Sono state riversate su questo Tribunale una serie di problematiche relative all'esecuzione dei provvedimenti (individuazione del servizio sociale o socio sanitario competente a svolgere l'indagine delegata, individuazione di strutture ove collocare minori in difficoltà e/o di famiglie affidatarie, trasferimento di minori da una comunità all'altra, elaborazioni di programmi di recupero delle competenze genitoriali e loro attuazione), non di competenza di questa Autorità Giudiziaria, che hanno appesantito – per l'esigenza di selezionare le situazioni giuridicamente rilevanti da quelle di competenza amministrativa - il carico di lavoro complessivo.

Aggiungasi, a conforto del superiore assunto, che il Tribunale è stato costretto a riaprire procedimenti già definiti, per non avere trovato il seguito prefigurato molte situazioni nelle quali si era provveduto con prescrizioni e progetti a tutela dei minori inseriti in nuclei familiari conflittuali o problematici, anche per le difficoltà e i ritardi dei Servizi Sociali degli enti locali e Socio-sanitari nel portarli ad esecuzione e nel rendere disponibili tutti i necessari supporti.

Per ovviare alla situazione descritta e ottimizzare gli interventi socio-sanitari, questo tribunale ha proposto alla locale Azienda Sanitaria Provinciale, ai comuni capofila della provincia di Reggio Calabria, alla locale Questura e agli Ordini degli Avvocati del Distretto un protocollo (prefettizio) operativo, con l'obiettivo di formare un'unica equipe multidisciplinare provinciale per il trattamento dei minori – secondo una metodologia condivisa e rispettosa del principio costituzionale del giusto processo - sottoposti a provvedimenti giudiziari civili e penali.

Il progetto, che ha ricevuto la delibera di presa d'atto da parte del C.S.M. e del Ministero dell'Interno, non si è potuto ancora realizzare per alcune perplessità di ordine aziendale avanzate dall'A.S.P..

Con riferimento alle strutture di accoglienza, sul territorio del distretto sono ormai presenti solo piccole comunità, solo in parte effetto della trasformazione, operata già da tempo, degli istituti di ricovero. Risulta che esse accolgano, per ragioni diverse, un numero considerevole di minori, per molti dei quali è ragionevole ritenere che si sarebbero potute individuare soluzioni più adeguate, solo se si fossero attivati interventi di politica sociale di maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie e dei minori in difficoltà.

L'emergenza umanitaria legata alla crisi siriana e al fenomeno degli sbarchi ha aggravato tale situazione, nonostante l'encomiabile generosità di alcune amministrazioni locali.

Va ancora evidenziato che rispetto a soggetti portatori di disturbi di personalità o affetti da patologie psichiche anche gravi si incontrano gravi difficoltà a individuare comunità attrezzate, pubbliche o convenzionate, che permettano, oltre al contenimento, efficaci percorsi di cura della personalità e possibilmente riabilitativi.

Quanto alle comunità, un discorso a parte deve effettuarsi per quella Ministeriale ubicata presso i locali del Tribunale per i Minorenni.

L'elevata qualificazione professionale del personale operante è stata di notevole ausilio – nell'avvio del percorso rieducativo e di reinserimento sociale - per numerosi minori sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria, scongiurandone o limitandone il rischio di recidiva.

#### Sede di servizio e dotazioni strumentali

Permangono le considerazioni svolte in occasione del precedente anno giudiziario.

L'edificio presso il quale è ubicato il Tribunale per i Minorenni è assolutamente inadeguato per la vetustà, il mobilio datato e la carenza di spazi, nonostante alcuni interventi di manutenzione straordinaria, circoscritti a ripristinarne il minimo decoro.

Nell'ultimo anno è stato richiesto all'amministrazione comunale di provvedere a mettere in sicurezza alcune stanze dell'immobile, adibite ad ufficio di cancelleria, per le copiose infiltrazioni di acqua piovana: tuttavia, alle richieste non è stato dato sinora alcun riscontro.

Anche l'acquisizione di ulteriori attrezzature, arredo e scaffalature, condizione necessaria per la realizzazione di una diversa organizzazione in ragione dell'incremento di alcune tipologie di procedimenti, è risultata assolutamente difficoltosa, quando non impossibile.

Mancano le stanze per i giudici onorari, la cui presenza si è dovuta diversamente modulare in funzione di tale situazione logistica, e l'utenza, stante l'indisponibilità di locali idonei all'accoglienza, è costretta a sostare nei corridoi in condizioni di promiscuità, con disagi evidenti per la stessa, il personale amministrativo e i giudici.

Il trasferimento presso il nuovo palazzo di giustizia, con assegnazione di spazi congrui e adeguati, appare – ove possibile - soluzione sicuramente auspicabile.

La dotazione di riviste, codici e di pubblicazioni specialistiche di settore, aggiornate e qualificate, è assai limitata. Viceversa, è appena sufficiente la strumentazione informatica attuale, a condizione di un'adeguata manutenzione periodica (che allo stato non è soddisfacente in quanto l'assistenza sistemistica e applicativa è assicurata da pochissime persone che devono occuparsi di un notevole numero di uffici giudiziari) e della sostituzione sollecita delle apparecchiature che di volta in volta presenteranno segni di usura o di invecchiamento tecnologico.

Non di meno rilevanti sono le criticità registrate nel periodo in esame in relazione ai bisogni formativi. Appaiono, infatti, insufficienti la formazione e l'aggiornamento professionali dei giudici e del personale di cancelleria nell'ambito delle competenze (e conoscenze) di contenuto tecnologico, oramai indispensabili considerato l'uso intensivo di programmi informatici nella gestione delle attività amministrative e in quelle di supporto alle funzioni giurisdizionali.

Reggio Calabria, 11 ottobre 2013.

Il presidente del Tribunale per i Minorenni

Roberto Di Bella